



33/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

Grazia Bacchi Presidente

Igina Maio Consigliere relatore

Paolo Gargiulo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **14818** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 34416** reso dall'agente contabile Silvia Moreale e relativo alla riscossione degli incassi per i servizi scolastici comunali del Comune di Tavagnacco per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, il relatore, consigliere Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Mariapaola Daino; l'avvocato Mirella Micolini in rappresentanza dell'agente contabile, nessuno comparso per il Comune di Tavagnacco.

Con l'assistenza del segretario, dott. Gabriele Turiano.

FATTO

1. Con relazione n. 13/2025, il magistrato istruttore sul conto giudiziale n.34416 - avente ad oggetto la riscossione degli incassi dei servizi scolastici comunali del Comune di Tavagnacco per il periodo 1.1.2019

- 31.12.2019 - ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., per la declaratoria di irregolarità del conto con discarico dell'agente contabile signora Silvia Moreale. Ha, altresì, chiesto al collegio di pronunciare un'eventuale raccomandazione all'ente locale di procedere alla nomina del responsabile del procedimento ex art.139, comma 2, c.g.c.

Nella sua relazione, il magistrato incaricato dell'esame del conto ha evidenziato che le somme registrate come incassi per il primo trimestre del 2019 erano state, in realtà, versate soltanto a seguito dell'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa esitato nella sentenza di questa Sezione n.31/2023, mentre le quietanze di versamento indicate nel conto erano state falsificate. A tale riguardo, rilevava che il recupero dell'importo dovuto dall'agente contabile, pur determinando il suo discarico, non impediva la declaratoria di irregolarità del relativo conto, come già affermato dalla giurisprudenza contabile di appello (Sezione seconda centrale d'appello, n.171/2020).

2. In vista della precedente udienza del 15 maggio 2025, la signora Moreale faceva pervenire motivata istanza di rinvio, a mezzo del difensore avv. Mirella Micolini.

3. All'udienza del 15 maggio 2025, sentiti il Pubblico ministero e la rappresentante del Comune di Tavagnacco, con ordinanza a verbale, veniva disposto il rinvio della trattazione all'udienza odierna.

4. In data 9 luglio 2025, l'agente contabile, a mezzo del proprio patrono, depositava note conclusionali nelle quali chiedeva il discarico

risultando le obbligazioni pecuniarie già saldate.

4. All'udienza odierna, l'avv. Micolini, in rappresentanza dell'agente contabile, ha ribadito la richiesta di discarico.

Il Pubblico Ministero, presa la parola, ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità del conto, senza addebito al contabile.

Nessuno comparso per il Comune di Tavagnacco.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

3. Osserva preliminarmente il Collegio che il presente giudizio di conto risulta parzialmente autonomo rispetto al giudizio di responsabilità esitato nella sentenza n. 31/2023, in quanto, come ricordato dal magistrato relatore, questo giudizio ha ad oggetto l'irregolarità del conto n.34416, pronuncia che non è preclusa dal versamento delle somme dovute dall'agente contabile per il primo trimestre 2019, a seguito dell'instaurazione dell'azione di responsabilità.

Come, infatti, osservato dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali di questa Corte, *“il giudizio di responsabilità e quello di conto, anche quando germinano dalle medesime vicende fattuali, non possono considerarsi sovrapponibili, in quanto gli elementi oggettivi delle rispettive domande (petitum e causa petendi) sono parzialmente diversi. (...) Tradizionalmente, l'azione nei confronti degli agenti contabili, obbligati ex lege a rendere il conto giudiziale, è stata caratterizzata da profonde differenze rispetto a quella volta all'accertamento della responsabilità amministrativa tout court (sul piano dell'elemento soggettivo, come anche dell'onere probatorio e del potere*

riduttivo), benché, con il tempo, la giurisprudenza di questa Corte abbia eroso significativamente i tratti differenziali (a partire da SS.RR. 18 gennaio 2001 n. 1/QM).

Ciò nonostante, rimane ferma la diversità ontologica tra le due tipologie di responsabilità, evidenziata anche dal regime processuale: l'art. 148, comma 5, c.g.c. (come già l'art. 44 r.d. n. 1038/1933) prevede, infatti, la riunione esclusivamente nel caso in cui la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra con la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto (...). Sotto altro punto di vista, (...) l'art. 150 c.g.c. prevede, tassativamente, che il giudizio di conto si estingua solo quando siano decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione, ovvero che nel medesimo lasso temporale non siano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del p.m. Anche in tal caso, a ribadire la piena autonomia tra i due giudizi, la citata disposizione prevede che "l'estinzione del giudizio di conto non estingue l'azione di responsabilità" (così, Sezione seconda centrale d'appello, n.171/2020).

4. Ciò premesso, si rileva che anche in questa sede è rimasto incontestato quanto evidenziato dal magistrato relatore sul conto n.34416, ovvero che, pur risultando il conto formalmente corretto, lo stesso è irregolare in quanto le quietanze di versamento relative al primo trimestre 2019 sono state falsificate e i relativi versamenti nelle casse dell'ente locale sono stati eseguiti solo nel 2023.

Il conto, pertanto, è dichiarato irregolare.

5. Dalla pronuncia di irregolarità, tuttavia, non discende l'addebito del

	5	
	contabile, in quanto gli importi dovuti sono stati versati a seguito	
	dell'apertura del giudizio di responsabilità n.14695, esitato nella	
	sentenza n. 31/2023, con la quale è stata dichiarata cessata la materia	
	del contendere.	
	6. Da ultimo, come richiesto dal magistrato relatore sul conto, appare	
	necessario richiamare il Comune di Tavagnacco al rispetto della	
	disposizione contenuta nell'art.139, comma 2, c.g.c., con la	
	raccomandazione di procedere in tempi brevi alla nomina del	
	responsabile del procedimento.	
	7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, il conto	
	n.34416 è dichiarato irregolare, con discarico dell'agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale	
	n.34416 e discarica l'agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Igina MaioGrazia Bacchi	
	(firmato digitalmente)(firmato digitalmente)	
	Depositata in segreteria il 01/09/2025 nei modi di legge.	
	Il funzionario addetto	
	Gabriele Turiano (firmato digitalmente)	